

Come va letto l'articolo 20 del DPR 1124/1965?

Leggiamo su il "Sole 24 ore di martedì 17 luglio 2007 n. 194 " I libri seguono il lavoratore" – I registri paga e matricola devono essere presenti là dove viene effettuata la prestazione. E' in proposito riferita la vicenda di un musicista socio di una cooperativa che si esibisce nei locali. Nel caso di specie, la Direzione Provinciale del Lavoro di Modena contestava ad una cooperativa che organizza spettacoli la mancata esibizione dei libri sul luogo di lavoro comminando così una sanzione di 4 mila euro. La questione nasce dall'interpretazione che viene data dell'articolo 20 del DPR 30.6.1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

L'articolo 20 in particolare tratta della tenuta dei libri paga e matricola che debbono contenere i nominativi dei lavoratori nell'ordine cronologico dalla data dell'assunzione.

Sempre di più anche di fronte a forme variegata e sino a ieri inusuali di lavoro, si pone il problema se i libri paga ed i libri matricola debbano essere custoditi esclusivamente presso la sede dell'azienda o invece, debbano trovarsi a disposizione dell'autorità nel luogo dove il lavoratore rende la prestazione.

L'articolo 21 del già menzionato DPR 1124 del 30.6.1965 stabilisce al primo capoverso che il libro matricola ed il libro paga debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'istituto assicuratore, imponendo che i libri non possono essere rimossi neanche temporaneamente dal luogo di lavoro.

Il tema è divenuto di particolare importanza dopo le sanzioni introdotte con la legge Finanziaria del 2007 che ha elevato la relativa sanzione pecuniaria da euro 2.580,00 ad euro 15.490,00. Come precisato dalla dottrina (Gallo, Sicurezza del lavoro: le sanzioni introdotte dalla Finanziaria 2007 – le violazioni in materia di tenuta del registro degli infortuni, in Guida al Lavoro n.9 del febbraio 2007, pagina 100 e seguenti), con la riforma introdotta dal DLGS n.626/94 il legislatore ha rafforzato la finalità statistica di questo documento, obbligando il datore di lavoro ad annotare cronologicamente nello stesso gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno (articolo 4, comma 5, lettera o). Per quanto riguarda la conservazione "nel luogo di lavoro", sia in dottrina che in giurisprudenza è pacifico che il significato di questo termine coincide sostanzialmente con quello di unità produttiva, ossia stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico – funzionale (articolo 2, comma 1, lettera i, DLGS 626/94).

Istruzioni in merito sono state impartite anche dall'INAIL mediante apposita circolare (vedasi, Temistocle Bussino, Guida al Lavoro n.2 del 7 gennaio 2005 n. 34, pagina 34). Si tratta di una nota proveniente dall'INAIL datata 16 dicembre 2004, in attesa di un parere del Ministero del Lavoro.

La nota INAIL prevede che qualora l'attività venga svolta in più cantieri di lavoro, debbano essere estrapolati degli stralci del libro stesso da aggiornare contemporaneamente ogni volta in cui si verifichi una modifica sul libro originale.

L'INAIL precisa che gli estratti possono consistere anche in fotocopie del libro originale, autenticate come conformi all'originale dal datore di lavoro.

Per quanto concerne invece, il libro paga, l'Istituto chiarisce che lo stesso deve essere sempre istituito presso ogni unità aziendale e debba essere inoltre tenuto presso ciascun cantiere.

Il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994 n.350 ha introdotto modalità semplificate per la tenuta del libro paga e matricola, abrogando l'articolo 22 del DPR 1124 del 30.6.1965, che prevedeva la preventiva autorizzazione dell'ispettorato del lavoro alla tenuta di libri paga e matricola con sistemi alternativi meccanici e cartacei. (vedi De Compadri, Tenuta Libri paga e matricola: nuove modalità applicative, Guida al Lavoro, n.12 del 21 marzo 2003). Il Ministero del lavoro con decreto del 30.10.2002 (In Gazzetta

Ufficiale 2002, in Guida al Lavoro 49/2002, pag.10) ha introdotto nuove modalità applicative per la tenuta dei libri paga e matricola, autorizzando l'utilizzo di fogli mobili di elaborazione manuale e meccanografica e di supporti magnetici.

La legge di semplificazione è in realtà una novità soltanto per i libri matricola in quanto per i libri paga già l'articolo 20 lettera b) del DPR 30.6.1965 n.1124 prevedeva che il datore di lavoro potesse sostituire previa autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, il regolamento libro paga con altri sistemi idonei alla registrazioni prescritte. (vedi Chiazza, Libri paga e matricola: nuove modalità di tenuta, Guida al Lavoro n. 49 del 17.12.2002, pagina 10). La legge 11 gennaio 1979, articolo 5 consente poi, che la documentazione sia custodita dal consulente del lavoro.

Con sentenza del 9 maggio 2007, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione era chiamata ad esaminare un caso dove una cooperativa di pulizie era stata sanzionata dall'Ispettorato del lavoro di Trieste per omessa esibizione dei libri paga e matricola. In realtà, la cooperativa era impegnata in attività di pulizie in appalto presso una struttura ospedaliera dove non aveva alcuna unità operativa, ma solo del personale addetto. Il Tribunale di Trieste aveva accolto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, formulata dalla cooperativa.

L'Ispettorato del Lavoro era ricorso innanzi alla Corte di Cassazione.

Motivava la Suprema Corte come il luogo dove conservare i documenti in questione debba per forza coincidere con i luoghi dove ha sede l'azienda come "pulsante struttura operativa". Solo questo luogo, ad avviso della Cassazione assume quel carattere di stabilità e permanenza che consente un'agevole consultazione.

Ne deriva, secondo la Suprema Corte che il luogo dell'articolo 21 del DPR 1124 del 1965, coordinato con l'articolo 25 dello stesso decreto, non si identifica in ogni luogo ove sia effettuata una prestazione lavorativa, ma solo con quello dove sussiste la struttura aziendale.

Afferma di conseguenza la Corte di Cassazione che " nell'ipotesi in cui il singolo lavoratore presti contingentemente la propria opera lontano dalla struttura aziendale o dall'unità da cui dipende, l'obbligo, previsto dal DPR 30 giugno 1965 n. 1124, articolo 20, comma 1, di tenere in tale luogo il libro di paga ed il libro di matricola non sussiste."

Ecco il testo della sentenza:

Ud. 10/01/07
R.G.N. 6426/2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio	- Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato	- Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro	- rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio	- Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TRIESTE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -

contro

T. S.C.A.R.L., in persona del Presidente legale rappresentante domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PETRACCI FABIO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 100/03 del Tribunale di TRIESTE depositata il 29/01/03 r.g.n. 2743/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/07 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;

udito l'Avvocato PETRACCI FABIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Trieste la xxxxxxxxxxxxxxx propose opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dall'Ispettorato del Lavoro di Trieste, per il pagamento della somma di L. 1.519.200 per omessa esibizione dei libri paga e matricola.

Con sentenza del 29 gennaio 2003 il Tribunale accolse l'opposizione. Il [D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124](#), art. 21, dispone che il libro paga ed il libro matricola devono essere presentati ad ogni richiesta "nel luogo ove si esegue il lavoro".

Letteralmente interpretata, questa norma - osserva il giudicante - imporrebbe al singolo lavoratore che svolge la propria attivita' in un luogo diverso dalla sede aziendale, di recare con se' i predetti documenti.

La disposizione e' stata tuttavia formulata in un periodo in cui non esistevano servizi eseguiti per conto terzi e presso le loro sedi.

L'evoluzione delle forme di lavoro conduce a conferire della disposizione un'interpretazione piu' aperta a questi aspetti.

D'altro canto, poiche' l'esclusivo destinatario della disposizione e' il datore, e' presso il datore che la documentazione deve trovarsi.

La [L. 11 gennaio 1979, n. 17](#), art. 5 consente, poi, che la documentazione sia custodita dal consulente del lavoro.

Cio', nel caso in esame: Manuela Germani, dipendente della xxxxxx S.c.r.l. con mansioni di addetta alle pulizie, nel corso del suo lavoro svolto presso la struttura ospedaliera di Gattinara, ove la Societa' non aveva sede, "non aveva alcuna legittimazione" a recare con se' la copia della documentazione in controversia.

Per la cassazione di questa sentenza la Direzione Provinciale del Lavoro di Trieste propone ricorso, articolato in un unico motivo; la Xxxxxx S.c.r.l. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Denunciando per l'[art. 360 cod. proc. civ.](#), nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del [D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124](#), art. 21, nonché contraddittoria ed insufficiente motivazione, la ricorrente sostiene che, poiché la predetta disposizione fa esclusivo riferimento al "luogo in cui si esegue il lavoro" (luogo menzionato due volte nel testo), non vi è ragione alcuna per dare un'interpretazione contraria alla lettera della legge.

Poiché la violazione è stata contestata al datore, l'argomentazione della sentenza, con cui si fa riferimento al datore come destinatario dell'obbligo, è inconferente.

Poiché la [L. 11 gennaio 1979, n. 17](#), art. 5, esige pur sempre che sul luogo di lavoro si tenga copia della documentazione, anche il riferimento della sentenza a questa disposizione è inconferente.

2. Il ricorso è infondato.

2.a. L'[art. 21 primo comma del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124](#) dispone quanto segue:

"Il libro paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'Istituto assicuratore; a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro".

2.b. Il successivo sviluppo di imprese che offrono servizi presso terzi ha intensificato (come il giudicante rileva) l'eventualità d'un lavoro prestato fuori dell'azienda.

La disciplina di questo sviluppo è tacitamente ed oggettivamente compresa nell'espressa generale finalità di semplificare l'iniziale sistema (delineato dal [D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124](#), artt. 20 - 26, il cui vigore, pur con l'abrogazione dell'art. 22, art. 6, è stato espressamente conservato: D.M. 30 ottobre 2002 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), ed adeguarlo a nuovi sistemi operativi, finalità cui è diretta la successiva normativa.

2.c. [L. 11 gennaio 1979, n. 12](#), artt. 2 e 5 ("Norme per l'ordinamento della professione del consulente del lavoro"), che consentono ai consulenti del lavoro e ad altri soggetti abilitati (nello svolgimento, per conto del datore, di tutti gli adempimenti previsti "per l'amministrazione del personale dipendente"), di avere nel loro studio i documenti in esame; "in tal caso devono essere tenuti sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni previste dal [D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124](#), art. 20, comma 1, n. 2";

2.d. [D.P.R. 20 aprile 1994, n. 350](#) ("Regolamento recante semplificazione della tenuta del libro di paga e di matricola"), che consente l'esonero dagli obblighi previsti dall'art. 20 ai datori che elaborino le informazioni richieste "con supporti elettronici o magnetici, di cui sia garantita l'inalterabilità e la consultabilità, i cui dati vengano mensilmente ed annualmente trasferiti su documenti cartacei";

2.e. [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#), art. 119, comma 4 ("Potenziamento dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale"): "La tenuta dei libri di paga e di matricola può avvenire mediante l'utilizzo di fogli mobili; le condizioni e le modalità di detta tenuta sono stabiliti con apposito Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale";

2.f. D.M. 30 ottobre 2002 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ("Modalità applicative per la tenuta dei libri paga e matricola; in attuazione della predetta disposizione, il Decreto consente, previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, la tenuta dei libri di matricola e di paga a mezzo di fogli mobili ad elaborazione manuale o meccanografica, vidimati e numerati dall'Istituto assicuratore, "ovvero di supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico, e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate garantendo, così, oltre la consultabilità in ogni momento, anche l'inalterabilità e l'integrità dei dati nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite" (art. 1); e prevede che i consulenti del lavoro "devono inviare alle singole aziende, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di paga, ... i fogli di matricola e di paga utilizzati, per il mese di

competenza, completi di tutte le registrazioni; detti fogli, posti in ordine progressivo, costituiscono, rispettivamente, il libro di matricola ed il libro di paga, aggiornato al mese immediatamente precedente, che il datore di lavoro dovrà tenere sul luogo di lavoro; resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di tenere, al corrente, sul posto di lavoro, il sistema utilizzato per la rilevazione delle presenze giornaliere" (art. 5).

3. La ragione della norma fondamentale ([D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124](#), art. 21), letta attraverso le minuziose formalità di formazione degli atti (artt. 25, comma 1 e art. 26) come specificate anche nella successiva normativa ([D.P.R. 20 aprile 1994, n. 350](#), art. 2; [L. 11 gennaio 1979, n. 12](#), art. 5; D.M. 30 ottobre 2002, artt. 1 e 5), è assicurare l'immanente corrispondenza delle scritturazioni alla realtà aziendale (con la tempestività e l'irreversibilità delle registrazioni) e la permanente disponibilità della documentazione al controllo ispettivo: finalità attuate attraverso un materiale e permanente rapporto del documento con l'azienda quale luogo di lavoro, cui il controllo generalmente accede.

La stessa rigida lettera normativa (che sembra esigere - superando la stessa intenzione del legislatore - la vicinanza del documento alla - ed in tal modo ad ogni pur minima - prestazione, e chiudere ad ogni pur marginale eccezione) esprime questa finalità.

4. "Luogo in cui si esegue il lavoro" (art. 20, comma 1, prima frase), pur altrove diversamente definito come "luogo di lavoro" (art. 20 primo comma seconda frase; [art. 5, comma 1, secondo periodo, della L. 11 gennaio 1979 n. 12](#)) e "posto di lavoro" (art. 4, lettera "e" n. 2 terzo periodo, del Decreto 30 ottobre 2002 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), è invero il luogo in cui si svolge l'effettiva prestazione lavorativa.

Questo luogo, da un canto è concepito come spazio in contatto materiale con il lavoro dell'azienda: non mera formale sede legale, bensì azienda come pulsante struttura operativa. D'altro canto, per la sua stessa funzione (raccogliere, conservare, e permanentemente assicurare la consultazione dei documenti), il luogo assume il carattere della stabilità e della permanenza. È a tal fine necessario che nel luogo sussista stabilmente e permanentemente il minimum che integra un'azienda.

Questa necessità discende non solo dalla lettera della legge (dal luogo "i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente"), bensì dal fatto che gli stessi libri per loro natura sono parte integrante di un'azienda, e non possono essere man mano formati ed aggiornati senza i dati e gli elementi che, anche in quanto riguardano tutti i dipendenti, solo una struttura aziendale possiede (di ciò è indiretto riscontro la stessa necessità che il datore firmi gli atti previsti dall'art. 21, comma 4 e 5).

E lo stesso legislatore del 1965 esclude (art. 25, comma 2) che il luogo descritto nell'art. 21 possa identificarsi con uno spazio "lontano dalla sede dell'azienda" ed in cui tuttavia il lavoratore contingentemente operi. Poiché in tale ipotesi, la scritturazione, con un eventuale consentito ("possono essere segnate") ritardo, è pur sempre effettuata nella sede dell'azienda, è in tale luogo (e non nel luogo "lontano dalla sede dell'azienda" ed in cui tuttavia "si esegue il lavoro") che i documenti sono conservati, per essere poi aggiornati con la registrazione di fatti pregressi.

Cio è a dirsi anche per i "fogli mobili" e per "il sistema utilizzato per la rilevazione delle presenze giornaliere", previsti dall'indicato D.M. 30 ottobre 2002, anche in quanto la relativa utilizzazione costituisce una facoltà alternativa.

Il luogo dell'art. 21, coordinato con l'art. 25, comma 2 e con la successiva normativa, pur restando "il luogo di lavoro" (e non una mera sede legale), non si identifica in ogni luogo ove sia effettuata una prestazione lavorativa, bensì solo con quello ove sussiste la struttura aziendale.

5. È pertanto da affermare che "nell'ipotesi in cui il singolo lavoratore prenda contingentemente la propria opera lontano dalla struttura aziendale o dall'unità da cui

dipende, l'obbligo, previsto dal [D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124](#), art. 20, comma 1, di tenere in tale luogo il libro di paga ed il libro di matricola, non sussiste".

6. Nel caso in esame, l'affermazione della sentenza impugnata, anche sulla base delle ragioni precedentemente esposte, e' esatta.

Poiche' l'accertamento e' avvenuto presso la struttura ospedaliera di Cattinara, in cui una dipendente della Societa' (Manuela Germani) prestava il lavoro di pulizia, e la sede della Societa' e l'unita' locale da cui la Germani dipendeva erano site in Trieste, il fatto addebitato non sussiste.

7. Il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi (novita' della questione) per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimita'.

Così' deciso in Roma, il 10 gennaio 2007.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2007